



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1867/2025

Oggetto: AUTOCARROZZERIA MORI DI MORI GIORGIO, VIA SAN FRUTTUOSO 136, GENOVA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVAMENTE AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER ONERI ISTRUTTORI EURO 400,00 .

In data 09/07/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

Visti in particolare

l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

(A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto “D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA”;

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante “Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali”;

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Premesso che

con nota assunta a protocollo con n. 15817 del 14.03.2025 è pervenuta, tramite il S.U.A.P. del Comune di Genova, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, presentata dalla AUTOCARROZZERIA MORI di MORI GIORGIO per l'attività svolta in Via San Fruttuoso 136, nel Comune di Genova;

con tale istanza l'Azienda ha inteso rinnovare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dal Comune di Genova, in allora autorità competente, con Atto n. 48/At del 01/02/2011, in scadenza nel 2026;

Verificata la completezza della documentazione sotto il profilo formale, con nota protocollo n. 17470 del 21.03.2025 la Città Metropolitana di Genova ha dato comunicazione di avvio del procedimento, convocando contestualmente la conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 59/2013, per l'acquisizione dei pareri delle amministrazioni competenti;

con suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento, nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di regolarizzazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

con nota assunta a protocollo con n. 16065 del 17.03.2025 l'Ufficio Acustica del Comune di Genova, ai fini del rilascio del parere di competenza, ha chiesto all'Azienda integrazioni in materia acustica ed il pagamento degli oneri di istruttoria;

con nota assunta a protocollo con n. 16947 del 19.03.2025 sono pervenute da parte dell'Azienda, tramite il S.U.A.P., le integrazioni richieste;

Preso atto che

con nota assunta a protocollo con n. 18036 del 24.03.2025 l'Ufficio Acustica del Comune di Genova ha trasmesso parere favorevole (Allegato 2 al presente atto), pervenuto anche dal S.U.A.P. con nota assunta a protocollo con n. 18092 25.03.2025;

con nota assunta a protocollo con n. 31482 del 26.05.2025 ASL 3 Genovese ha trasmesso parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario;

con nota assunta a protocollo con n. 35361 del 12.06.2025 il Comune di Genova ha richiesto chiarimenti in materia di edilizia ed ha espresso parere favorevole sotto il profilo ambientale ed urbanistico specificando che "...l'attività potrà essere mantenuta o adeguata sotto il profilo tecnologico escludendo ogni possibilità di potenziamento dell'attività stessa. In ragione di quanto sopra esposto, si auspica che, nell'ambito della prosecuzione dell'attività, vengano messe in atto opportune azioni di miglioramento delle condizioni emissive, ancorché ricomprese nell'autorizzazione in oggetto, finalizzato a minimizzare il più possibile ogni impatto negativo nell'ambito di appartenenza";

con nota assunta a protocollo con n. 40255 del 04.07.2025 l'Azienda ha dichiarato che non



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

sarebbero stati effettuati interventi edilizi necessitanti di preventiva autorizzazione. Dichiarazione pervenuta in pari data altresì dal S.U.A.P., assunta a protocollo con n. 40348;

in data 07.07.2025 è stata redatta relazione tecnica di comparto per le emissioni in atmosfera, sulla base della documentazione in possesso della Città Metropolitana, inserita nell'apposito fascicolo informatico che costituisce altresì relazione di chiusura procedimento;

dalla suddetta relazione tecnica si evince che il ciclo produttivo dell'Azienda è quello indicato in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato

che l'assetto emissivo della carrozzeria non ha subito alcuna variazione rispetto al precedente titolo autorizzativo;

relativamente al calcolo della frequenza di sostituzione dei carboni attivi asserviti alla cabina di verniciatura l'Azienda ha fatto riferimento alla Tabella 2 del punto 5.2 dell'Allegato 5 della D.G.R. Liguria 808/2020, stimando un consumo medio di prodotto verniciante inferiore a 0,6 kg/h;

Ritenuto

di non accordare la nuova frequenza di sostituzione dei carboni attivi proposta dall'Azienda, più permissiva di quella attualmente autorizzata, ma di mantenere in via cautelativa, visto il contesto urbanistico in cui l'attività è insediata, la frequenza già prevista dal precedente titolo autorizzativo, coerente con il riferimento al valore k previsto in Tabella 1 del punto 5.2 dell'Allegato 5 della D.G.R. Liguria 808/2020;

che per la stessa emissione E1, derivante dall'attività di verniciatura, vengano confermati i valori limite vigenti, già conformi a quanto indicato al punto 5.2 dell'Allegato 5 della D.G.R. 808/2020, relativo ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali dell'impianto di "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg/giorno.";

che l'Azienda debba effettuare un controllo analitico sull'emissione E1 per verificare l'efficienza dell'impianto di aspirazione e abbattimento delle emissioni;

che sia congrua una cadenza biennale per le analisi periodiche dell'emissione E1 afferente alle attività di verniciatura eseguite dall'Azienda, fatta salva la possibilità, da parte di Città Metropolitana, di modificare tale frequenza sulla base delle risultanze del collaudo analitico;

che l'aggiornamento dei quantitativi di materie prime utilizzate sia da considerare una modifica non sostanziale in quanto le caratteristiche dell'emissione E1 restano inalterate;

che le operazioni di preparazione dei prodotti vernicianti, se non eseguite con tintometro, e la pulizia delle attrezzature di verniciatura con solventi debbano essere svolte in cabina di verniciatura o altra zona compartimentata o debbano essere eseguite utilizzando specifiche apparecchiature di lavaggio chiuse, con aspirazione, in tutti i casi, attiva e collegata ad impianto di abbattimento a carboni attivi o al sistema di aspirazione ed abbattimento della cabina di verniciatura;

che le attività di saldatura siano scarsamente rilevanti ai fini delle emissioni in atmosfera in quanto tali attività rientrano tra quelle riportate al punto 5.2 dell'Allegato 5 della D.G.R. Liguria 808/2020 e sono eseguite con un utilizzo di materiali che rispettano la seguente condizione: Q1/10000 +



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

$Q2/1000 + Q3/500 < 1$ (dove: Q1 è il numero di elettrodi per anno, Q2 è il filo continuo per anno espresso in Kg e Q3 è il materiale d'apporto per brasatura per anno espresso in Kg);

che le attività di saldatura debbano essere eseguite garantendo la presenza di idonei ricambi d'aria o con l'utilizzo del sistema di aspirazione ed abbattimento ad esse dedicato;

che l'Azienda debba annotare, sul registro di impianto già istituito con A.D. n. 2269 del 23.10.2017 o su un nuovo registro da far vidimare preventivamente alla Città Metropolitana di Genova, i consumi annuali di materie prime utilizzate nell'anno solare, il numero di ore indicate sul dispositivo contatore della cabina di verniciatura al 31.12 di ogni anno, data e numero di ore indicate dal dispositivo contatore in occasione delle sostituzioni dei carboni attivi;

non sia ammesso l'utilizzo di prodotti vernicianti contenenti solventi organici clorurati o sostanze appartenenti alle varie classi della Tabella A1 e della Tabella A2 ed alle classi I e II della Tabella D della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o classificati con le seguenti frasi di rischio: H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ad eccezione degli isocianati che sono ammessi in quantità inferiore allo 0.5% nel catalizzatore.

Preso atto che la Città Metropolitana in data 19.03.2025 ha chiesto tramite BDNA alla Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011 e che la stessa è stata rilasciata in data 20.03.2025;

Dato atto che sono stati corrisposti in data 12.03.2025, a favore di Città Metropolitana di Genova, tramite piattaforma PagoPa, gli oneri istruttori relativi alle emissioni in atmosfera pari a € 400,00;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento, inserita nel relativo fascicolo informatico con protocollo n. 40780 del 07.07.2025;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Francesco Giunco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, dal momento che non sono state espresse condizioni ostative, sussistano i presupposti per procedere al rilascio alla AUTOCARROZZERIA MORI di MORI GIORGIO dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente ai comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta presso l'insediamento sito a Genova in Via San Fruttuoso 136, sulla base delle istruttorie favorevoli da parte degli uffici competenti, con le prescrizioni riportate in Allegato 1 al presente atto;

DISPONE

per quanto in premessa specificato, fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A) di rilasciare alla AUTOCARROZZERIA MORI di MORI GIORGIO l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativamente ai comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta presso l'insediamento sito a Genova in Via San Fruttuoso 136;
- B) di autorizzare il suddetto insediamento alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- C) di assoggettare l'insediamento, relativamente al comparto emissioni in atmosfera, al rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D) di prendere atto relativamente alla materia acustica del parere favorevole condizionato rilasciato dal Comune di Genova, riportato in Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- E) di inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile;

INVIA

il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- AUTOCARROZZERIA MORI di MORI GIORGIO;
- Comune di Genova;
- ASL3 Genovese;
- ARPAL.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 53 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato emanato a seguito di un procedimento durato 117 giorni dalla presentazione dell'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale avvenuta il 14.03.2025.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**